

4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, un atto o una cosa, originato da un organismo informativo estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione, l'esame e la consegna immediata sono sospesi e il documento, l'atto o la cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri affinché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni in ordine all'apposizione del segreto di Stato.

5. Nell'ipotesi prevista al comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero oppone o conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione.

6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 5, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 15 L. 3 agosto 2007, n. 124, a decorrere dal 14 ottobre 2007.

256-ter. Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccettuato il segreto di Stato. 1. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o altre cose per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccettua il segreto di Stato, l'esame e la consegna sono sospesi; il documento, l'atto o la cosa è sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Nell'ipotesi prevista al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro trenta giorni dalla trasmissione.

3. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 2, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 16 L. 3 agosto 2007, n. 124, a decorrere dal 14 ottobre 2007.

257. Riesame del decreto di sequestro.

1. Contro il decreto di sequestro [253, disp. coord. 229] l'imputato [60, 61], la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione [263] nonché le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324¹.

2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento [318 comma 2, 322 comma 2, 588].

¹ Comma così modificato dall'art. 6, L. 6 giugno 2025, n. 82. Il testo previgente disponeva: *1. Contro il decreto di sequestro l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.*

258. Copie dei documenti sequestrati.

1. L'autorità giudiziaria può [329] fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente [116, 243].

2. I pubblici ufficiali [c.p. 357] possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dall'autorità giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.

3. In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere copia del verbale dell'avvenuto sequestro.

4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato e l'autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il pubblico ufficiale addetto, con

l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati.

259. Custodia delle cose sequestrate. 1.

Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode [133], idoneo a norma dell'articolo 120 [disp. att. 81, 82; reg. att. 11].

2. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia [c.p. 328, 334, 335, 349, 366]. Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì avvertito dell'obbligo di impedirne l'alterazione o l'accesso da parte di terzi, salva, in quest'ultimo caso, diversa disposizione dell'autorità giudiziaria. Al custode può essere imposta una cauzione. Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria [disp. att. 82]¹.

¹ Comma così modificato dall'art. 8, comma 7, L. 18 marzo 2008, n. 48.

260. Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate¹. 1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni [110] dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario [126] che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico idoneo a

indicare il vincolo imposto a fini di giustizia [c.p. 349]².

2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'articolo 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immutabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria³.

3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione [disp. att. 83, 85 comma 2].

3-bis. L'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'organo accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, dispone il prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364, e ordina la distruzione della merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando risulti evidente la violazione dei predetti divieti, anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione della merce è assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato³.

3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data

di effettuazione del sequestro, procede alla distruzione delle merci contraffatte o usurpative sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria, ed è preceduta dal prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364⁴.

¹ Rubrica così modificata dall'art. 2, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125.

² Comma così modificato dall'art. 8, L. 18 marzo 2008, n. 48.

³ Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125 e poi così sostituito dall'art. 53, L. 27 dicembre 2023, n. 206. Il testo vigente disponeva: *3-bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore, alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.*

⁴ Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125 e poi così modificato dall'art. 53, L. 27 dicembre 2023, n. 206. Il testo vigente disponeva: *3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.*

260-bis. Affidamento definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca. 1. L'autorità giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale nonché all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati

o tentati, quando dispone il sequestro o la confisca di animali vivi al fine di garantire la loro effettiva protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate, può, anche su istanza della persona offesa o dell'associazione di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, con decreto motivato, affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni di cui al medesimo articolo 19-quater o a loro subaffidatari previo versamento, da parte dell'associazione interessata, di una cauzione per ciascun animale affidato. Il provvedimento di rigetto dell'istanza dei soggetti indicati è impugnabile nel termine di trenta giorni.

2. L'importo della cauzione di cui al comma 1 è stabilito dall'autorità giudiziaria tenendo conto della tipologia dell'animale e dello stato sanitario dello stesso nonché delle cure e dei costi che la gestione dell'animale richiede nel lungo periodo a seguito dell'affidamento definitivo. Il versamento della cauzione è condizione di efficacia del decreto di affidamento definitivo.

3. Le associazioni di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, possono individuare singole persone fisiche o enti e associazioni a cui affidare gli animali. In tali casi e sempre previo versamento della cauzione, il decreto di affidamento definitivo è emesso nei riguardi dell'affidatario individuato.

4. La cauzione è versata mediante bonifico bancario al Fondo unico giustizia. La cauzione complessiva versata rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva. In caso di sentenza definitiva di condanna, la cauzione è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario.

5. La documentazione relativa al versamento della cauzione è inserita, in originale, nel fascicolo del procedimento.

6. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini dell'esecuzione delle variazioni anagrafiche, ove previste, relative agli animali affidati e si estende anche a eventuali cuccioli nati nelle more del sequestro o della confisca¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 6 giugno 2025, n. 82.

261. Rimozione e riapposizione dei sigilli. 1. L'autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l'identità e l'integrità con l'assistenza dell'ausiliario [126; reg. att. 11]. Compiuto l'atto per cui si è resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dall'ausiliario in presenza dell'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria e l'ausiliario appongono presso il sigillo la data [111] e la sottoscrizione [110; disp. att. 82].

262. Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate. 1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova [187], le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza [129, 425, 525-548, disp. att. 85]. Se occorre, l'autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione.

2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile [76], che sulle cose appartenenti all'imputato [60, 61] o al responsabile civile [83] sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316.

3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.

3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nes-

no ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato¹.

4. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione [460 comma 2, 648, 650 comma 2] le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca [disp. att. 84, 86; 88, c.p. 240].

¹ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 612, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

263. Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate. 1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza [disp. att. 85].

2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.

3. In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.

4. Nel corso delle indagini preliminari [326 ss.], sulla restituzione delle cose sequestrate [disp. att. 85] il pubblico ministero provvede con decreto motivato¹.

5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta, gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127².

6. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione [648 650 comma 2], provvede il giudice dell'esecuzione [665, 676].

¹ Comma così sostituito dall'art. 10 D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

² Comma così modificato dall'art. 10 D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

264. - 265. [...]¹.

¹ Articoli abrogati dall'art. 299 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

CAPO IV

INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI
O COMUNICAZIONI

266. Limiti di ammissibilità. 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

e) delitti di contrabbando;

f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono¹;

f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1 del medesimo codice, nonchè dall'art. 609-*undecies*²;

f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516, 517-*quater* e 633, secondo comma, del codice penale³;

f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-*bis* del codice penale⁴;

f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo⁵.

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un

dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa⁶.

2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4⁷.

¹ Lettera, da ultimo, così modificata dall'art. 9, L. 18 aprile 2005, n. 62.

² Lettera aggiunta dall'art. 12, L. 3 agosto 1998, n. 269 e, da ultimo, così modificata dall'art. 4, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, che ha aggiunto le seguenti parole: ", nonchè dall'art. 609-*undecies*".

³ Lettera aggiunta dall'art. 14, L. 14 gennaio 2013, n. 9 e poi così modificata dall'art. 31, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in L. 1° dicembre 2018, n. 132, a decorrere dal 4 dicembre 2018.

⁴ Lettera aggiunta dall'art. 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119.

⁵ Lettera aggiunta dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 7. Tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020 (ex art. 2, comma 8, D.L. 161/2019, cit., nel testo sostituito dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70).

⁶ Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216. Tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020 (art. 9, comma 1, D.Lgs. 216/2017, da ultimo modificato dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70).

⁷ Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020: art. 9, comma 1, D.Lgs. 216/2017, da ultimo modificato dall'art. 1, D.L. 30 aprile

2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70) e poi così modificato prima dall'art. 1, comma 4, lett. a), L. 9 gennaio 2019, n. 3, poi dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 7 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ex art. 2, comma 8, D.L. 161/2019 cit., nel testo sostituito dall'art. 1, D.L. 30 agosto 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70).

266-bis. Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche. 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 11 L. 23 dicembre 1993, n. 547.

267. Presupposti e forme del provvedimento. 1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini [disp. att. 226]. Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile espone con autonoma valutazione le specifiche ragioni che rendono necessaria, in concreto, tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono¹.

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203².

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati [191].

2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto è trasmesso al giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalità e gli effetti indicati al comma 2³.

3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazio-

ni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione⁴.

4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria⁵.

5. In apposito registro riservato gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni⁶.

¹ Comma così modificato prima dall'art. 4, D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020: art. 9, comma 1, D.Lgs. 216/2017, da ultimo modificato dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70), poi dall'art. 1, comma 4, lett. b), L. 9 gennaio 2019, n. 3, dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 7 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ex art. 2, comma 8, D.L. 161/2019, cit., nel testo sostituito dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70), dall'art. 1, D.L. 30 settembre 2021, n. 132, convertito in L. 23 novembre 2021, n. 178 che sostituisce le parole: «indica le ragioni» con le parole: «indica le specifiche ragioni», infine dall'art. 1, D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito in L. 9 ottobre 2023, n. 137. Il testo previgente tale ultima modifica disponeva: *1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le specifiche ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonchè, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferio-*

re nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono.

² Comma aggiunto dall'art. 10, L. 1 marzo 2001, n. 63.

³ Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020 ex art. 9, comma 1, D.Lgs. 216/2017, da ultimo modificato dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70) e poi così modificato dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 7 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ex art. 2, comma 8, D.L. 161/2019, cit., nel testo sostituito dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70).

⁴ Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 marzo 2025, n. 47. Il testo previgente disponeva: *3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.*

⁵ Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020, ex art. 9, comma 1, D.Lgs. 216/2017, da ultimo modificato dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70), poi dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 7 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ex art. 2, comma 8, D.L. 161/2019, cit., nel testo sostituito dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70).

⁶ Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 7 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020 ex art. 2, comma 8, D.L. 161/2019, cit., nel testo sostituito dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70).

268. Esecuzione delle operazioni. 1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale [134].

2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini

delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l'espressa dicitura: "La conversazione omessa non è utile alle indagini"¹.

2-bis. Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché i verbali siano redatti in conformità a quanto previsto dal comma 2 e negli stessi non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori, nonché quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini².

2-ter. [...]³.

3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.

3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati. Per le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee di cui all'articolo 348, comma 4⁴.

4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l'archivio di cui

all'articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga⁵.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari⁶.

6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali o soggetti diversi dalle parti, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima⁶⁷.

7. Il giudice, anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento. Il giudice, con il consenso delle parti, può disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. In caso

di contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo⁶.

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7⁸.

¹ Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito in L. 9 ottobre 2023, n. 137. Il testo previgente disponeva: *2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.*

² Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020 ex art. 9, comma 1, D.Lgs. 216/2017, da ultimo modificato dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70) e poi così sostituito dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 7 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ex art. 2, comma 8, D.L. 161/2019, cit., nel testo modificato dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70), poi modificato dall'art. 1, D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito in L. 9 ottobre 2023, n. 137 e dall'art. 2, L. 9 agosto 2024, n. 114.

Il testo previgente la modifica del 2023 disponeva: *2-bis. Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini.*

Il testo previgente la modifica del 2024 disponeva: *2-bis. Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché i verbali siano redatti in conformità a quanto previsto dal comma 2 e negli stessi non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini.*

³ Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020 ex art. 9, comma 1, D.Lgs. 216/2017, da ultimo modificato dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70) e poi abrogato dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 7 (tali nuove disposizioni si applicano

ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ex art. 2, comma 8, D.L. 161/2019, cit., nel testo modificato dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70).

⁴ Comma aggiunto dall'art. 12, L. 23 dicembre 1993, n. 547 e poi così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216. Tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020 (art. 9, comma 1, D.Lgs. 216/2017, da ultimo modificato dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70).

⁵ Comma così sostituito prima dall'art. 2, D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020 ex art. 9, comma 1, D.Lgs. 216/2017, da ultimo modificato dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70), poi dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 7 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ex art. 2, comma 8, D.L. 161/2019, cit., nel testo modificato dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70).

⁶ I commi da 5 a 8 sono stati prima abrogati dall'art. 2, D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020: art. 9, comma 1, D.Lgs. 216/2017, da ultimo modificato dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70), poi ripristinati dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 7 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ex art. 2, comma 8, D.L. 161/2019, cit., nel testo modificato dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70).

⁷ Comma così modificato dall'art. 2, L. 9 agosto 2024, n. 114. Il testo previgente disponeva: *6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.*

⁸ Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo da **C. cost. 10 ottobre 2008, n. 336** «*nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate*».

268-bis. Deposito di verbali e registrazioni. [...]¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020 ex art. 9, comma 1, D.Lgs. 216/2017, da ultimo modificato dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70), poi abrogato dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 7 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ex art. 2, comma 8, D.L. 161/2019, cit., nel testo modificato dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70). Il testo previgente disponeva: *1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita le annotazioni, i verbali e le registrazioni, unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, e forma l'elenco delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti a fini di prova.*

2. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso della facoltà di esaminare gli atti, di prendere visione dell'elenco di cui al comma 1, nonché di ascoltare le registrazioni e di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

3. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo, non oltre la chiusura delle indagini.

268-ter. Acquisizione al fascicolo delle indagini. [...]¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020 ex art. 9, comma 1, D.Lgs. 216/2017, da ultimo modificato dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70), poi abrogato dall'art. 2, D.L. 30 dic-

embre 2019, n. 161, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 7 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ex art. 2, comma 8, D.L. 161/2019, cit., nel testo modificato dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70). Il testo previgente disponeva: *1. L'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni utilizzate, nel corso delle indagini preliminari, per l'adozione di una misura cautelare è disposta dal pubblico ministero, con inserimento dei verbali e degli atti ad esse relativi nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5.*

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il pubblico ministero, entro cinque giorni dal deposito, presenta al giudice la richiesta di acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche contenuti nell'elenco formato a norma dell'articolo 268-bis, comma 1, e ne dà contestualmente comunicazione ai difensori.

3. I difensori, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di cui all'articolo 268-bis, comma 2, hanno facoltà di richiedere l'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, rilevanti a fini di prova, non comprese nell'elenco formato dal pubblico ministero, ovvero l'eliminazione di quelle, ivi indicate, inutilizzabili o di cui è vietata la trascrizione, anche sommaria, nel verbale, ai sensi di quanto disposto dal comma 2-bis dell'articolo 268. Tale termine può essere prorogato dal giudice per un periodo non superiore a dieci giorni, in ragione della complessità del procedimento e del numero delle intercettazioni.

4. La richiesta, unitamente agli atti allegati, è depositata nella segreteria del pubblico ministero che ne cura l'immediata trasmissione al giudice.

5. Il pubblico ministero e i difensori, sino alla decisione del giudice, possono integrare le richieste e presentare memorie.

6. Il pubblico ministero, in relazione alle comunicazioni o conversazioni di cui al comma 1, può chiedere al giudice, con le modalità e nei termini indicati dai commi precedenti, l'eliminazione dal fascicolo dei verbali e delle registrazioni di cui ritiene, per elementi sopravvenuti, l'irrelevanza.

268-quer. Termini e modalità della decisione del giudice. [...]¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020 ex art. 9, comma 1, D.Lgs.

216/2017, da ultimo modificato dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70), poi abrogato dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 7 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ex art. 2, comma 8, D.L. 161/2019, cit., nel testo modificato dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70). Il testo previgente disponeva: *1. Decorsi cinque giorni dalla presentazione delle richieste, il giudice dispone con ordinanza, emessa in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, l'acquisizione delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti, salvo che siano manifestamente irrilevanti, e ordina, anche d'ufficio, lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. A tal fine può procedere all'ascolto delle conversazioni e comunicazioni.*

2. Quando necessario, l'ordinanza è emessa all'esito dell'udienza fissata per il quinto giorno successivo alla scadenza del termine indicato al comma 1, con tempestivo avviso al pubblico ministero e ai difensori.

3. Con l'ordinanza viene meno il segreto sugli atti e i verbali delle conversazioni e comunicazioni oggetto di acquisizione. Essi sono inseriti nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5. A tal fine il giudice ordina la trascrizione sommaria, a cura del pubblico ministero, del contenuto delle comunicazioni o conversazioni acquisite su richiesta dei difensori, se nel verbale delle operazioni di cui all'articolo 268, comma 2, sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.

4. I difensori possono fare eseguire la trasposizione delle registrazioni acquisite su supporto informatico o altro strumento idoneo alla riproduzione dei dati e possono ottenere copia dei verbali delle operazioni concernenti le comunicazioni e conversazioni acquisite.

5. Gli atti e i verbali relativi a comunicazioni e conversazioni non acquisite sono immediatamente restituiti al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1.

6. Alle operazioni di acquisizione provvede il giudice per le indagini preliminari che ha autorizzato, convalidato o prorogato le intercettazioni.

269. Conservazione della documentazione. 1. I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza

del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall'articolo 454, comma 2-bis, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate¹.

1-bis. Non sono coperti da segreto i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5².

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127³.

3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale [134].

¹ Comma così sostituito prima dall'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020 ex art. 9, comma 1, D.Lgs. 216/2017, da ultimo modificato dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70), poi dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 7 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ex art. 2, comma 8, D.L. 161/2019, cit., nel testo modificato dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70).

² Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo

il 31 agosto 2020 ex art. 9, comma 1, D.Lgs. 216/2017, da ultimo modificato dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70), poi abrogato dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 7 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ex art. 2, comma 8, D.L. 161/2019, cit., nel testo modificato dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70).

³ Comma prima modificato dall'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020 ex art. 9, comma 1, D.Lgs. 216/2017, da ultimo modificato dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70), poi sostituito dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 7 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ex art. 2, comma 8, D.L. 161/2019, cit., nel testo modificato dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70).

270. Utilizzazione in altri procedimenti. 1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza¹.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall'articolo 266, comma 2-*bis*².

2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 268, commi 6, 7 e 8³.

3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza de-

positati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.

¹ Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 7 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ex art. 2, comma 8, D.L. 161/2019, cit., nel testo modificato dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70) e poi così modificato dall'art. 1, D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito in L. 9 ottobre 2023, n. 137 (tale ultima disposizione si applica ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 105/2023 cit.).

Il testo previgente tale ultima modifica disponeva: *1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1.*

V. C. cost. 23 luglio 1991, n. 366.

² Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020 ex art. 9, comma 1, D.Lgs. 216/2017, da ultimo modificato dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70), poi sostituito dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 7 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ex art. 2, comma 8, D.L. 161/2019, cit., nel testo modificato dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70).

³ Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020 ex art. 9, comma 1, D.Lgs. 216/2017, da ultimo modificato dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70), poi dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 7 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ex art. 2, comma 8, D.L. 161/2019, cit., nel testo modificato dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70).

270-bis. Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di

informazione per la sicurezza. 1. L'autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.

2. terminate le intercettazioni, l'autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto di Stato.

3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi è pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.

4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.

5. L'opposizione del segreto di Stato inibisce all'autorità giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto.

6. Non è in ogni caso precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto.

7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del

segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.

8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 28 L. 3 agosto 2007, n. 124, a decorrere dal 14 ottobre 2007.

271. Divieti di utilizzazione. 1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati [191] qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3.

1-*bis*. Non sono in ogni caso utilizzabili i dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all'inserimento del captatore informatico sul dispositivo elettronico portatile e i dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo¹.

2. Non possono essere utilizzate [191] le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano depresso sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati [103 commi 5 e 7].

3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1, 1-*bis* e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato [253 comma 2]².

¹ Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216. Tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020 (art. 9, comma 1, D.Lgs. 216/2017, da

ultimo modificato dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70).

² Comma così modificato dall'art. 4, DLgs. 29 dicembre 2017, n. 216. Tali nuove disposizioni si

applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020 (art. 9, comma 1, DLgs. 216/2017, da ultimo modificato dall'art. 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70).

LIBRO QUARTO

MISURE CAUTELARI

TITOLO I

MISURE CAUTELARI PERSONALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

272. Limitazioni alle libertà della persona. 1. Le libertà della persona possono essere limitate [131, 132, 133, 250, 349, 378, 380-384, 635, 714, 719, 736] con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo [Cost. 13, disp. coord. 214; disp. trans. 250].

273. Condizioni generali di applicabilità delle misure. 1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi [384, 714 comma 2, 715, 736 comma 2] di colpevolezza [disp. trans. 250].

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1¹.

2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione [c.p. 50-54] o di non punibilità [c.p. 45-48, 85ss., 308, 309, 384, 599, 649] o se sussiste una causa di estinzione del reato [445 comma 2; c.p. 150 ss.] ovvero una causa di estinzione della pena [c.p. 171 ss.] che si ritiene possa essere irrogata [299, 314 comma 2, 736 comma 2; disp. trans. 250].

¹ Comma aggiunto dall'art. 11 L. 1 marzo 2001, n. 63.

274. Esigenze cautelari. 1. Le misure cautelari sono disposte [disp. trans. 250]:

a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova [292, 301], fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio [181]. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti [292 comma 2]¹;

b) quando l'imputato [60, 61] si è dato alla fuga [384, 714 comma 2, 715 comma 2 lett. c)] o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede²;

c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi [c.p. 585 comma 2] o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale [c.p. 270, 270-bis, 272, 280, 283, 284, 289-bis] ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quel-

lo per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonchè per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede³.

¹ Lettera così sostituita dall'art. 3 L. 8 agosto 1995, n. 332.

² Lettera così modificata dall'art. 1 L. 16 aprile 2015, n. 47.

³ Lettera così sostituita dall'art. 3 L. 8 agosto 1995, n. 332 e poi così modificata, prima dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 1 luglio 2013, n. 78, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 94, poi dall'art. 2 L. 16 aprile 2015, n. 47.

275. Criteri di scelta delle misure. 1. Nel disporre le misure, il giudice [279] tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari [274] da soddisfare nel caso concreto.

1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere *b)* e *c)*¹.

2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata [299 comma 2]².

2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella

degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-*ter*, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-*bis*, 572, 612-*bis*, 612-*ter* e 624-*bis* del codice penale, nonchè all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'adeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-*bis* e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale³.

2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-*bis*, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole⁴.

3. La custodia cautelare in carcere [285] può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis* e 416-*bis* del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze

cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del presente codice nonchè in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, escluso il quarto comma, 600-*quinqües* e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure⁵.

3-*bis*. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-*bis*, comma 1⁶.

4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta nè mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni⁷.

4-*bis*. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-*bis*, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere⁸.

4-*ter*. Nell'ipotesi di cui al comma 4-*bis*, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135⁸.

4-*quater*. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-*bis* e 4-*ter*. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie⁸.

4-*quinqües*. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative⁸.

5. [...] ⁹.

¹ Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in L. 19 gennaio 2001, n. 4 e così sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. a), L. 26 marzo 2001, n. 128.

² Comma così modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b), L. 26 marzo 2001, n. 128.

³ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 8 agosto 1995, n. 332, poi sostituito dall'art. 8, D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 117,

poi modificato prima dall'art. 16, L. 19 luglio 2019, n. 69, poi dall'art. 13, L. 24 novembre 2023, n. 168.

Il testo previgente la modifica del 2014 disponeva: *2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.*

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: *2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis e 624-bis del codice penale, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice.*

Il testo previgente la modifica del 2023 disponeva: *2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis, 612-ter e 624-bis del codice penale, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice.*

⁴ Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. c), L. 26 marzo 2001, n. 128.

⁵ Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 5 L. 8 agosto 1995, n. 332 e poi, da ultimo, così modificato dagli artt. 3 e 4 L. 16 aprile 2015, n. 47.

Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo, limitatamente al secondo e terzo periodo, da:

a) **C. cost. 12 maggio 2011, n. 164** «*nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 575 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.*».

b) **C. cost. 21 luglio 2010, n. 265** «*nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.*».

Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo, limitatamente al secondo periodo, da:

a) **C. cost. 26 marzo 2015, n. 48** «*nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., è applicata custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, rispetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.*».

b) **C. cost. 18 luglio 2013, n. 213** «*come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 630 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.*».

c) **C. cost. 29 marzo 2013, n. 57** «*come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecu-*

tori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

d) **C. cost. 3 maggio 2012, n. 110** «nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

e) **C. cost. 22 luglio 2011, n. 231** «nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo, limitatamente al terzo periodo, da:

a) **C. cost. 23 luglio 2013, n. 232** «nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

⁶ Comma aggiunto dall'art. 4 L. 16 aprile 2015, n. 47

⁷ Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 1 L. 21 aprile 2011, n. 62.

⁸ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett b), L. 12 luglio 1999, n. 231.

⁹ Comma abrogato dall'art. 5 D.L. 14 maggio 1993, n. 139, convertito in L. 14 luglio 1993, n. 222.

275-bis. Particolari modalità di controllo. 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti¹.

2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli².

¹ Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito in L. 21 febbraio 2014, n. 10, poi dall'art. 12, L. 24 novembre 2023, n. 168 e infine dall'art. 7, D.L. 29 novembre 2024, n. 178, convertito in L. 23 gennaio 2025, n. 4.

² Il testo previgente la modifica del 2013 disponeva: *1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertata la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.*